

CONTRIBUTO UNIFICATO



R.G.N. 8960/2008

Cron. 19319

Rep. 1266

Ud. 27/5/2015

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

19319/15

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

dott. Aldo CECCHERINI	Presidente
dott. Aniello NAPPI	Consigliere
dott. Antonio DIDONE	Consigliere
dott. Rosa Maria DI VIRGILIO	Consigliere
dott. Guido MERCOLINO	rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

OGGETTO: revoca
toria fallimentare

sul ricorso proposto da

B E B INGG. S.P.A., in persona del presidente p.t. Alessandro Borghi, elettivamente domiciliata in Roma, alla piazza del Paradiso n. 55, presso l'avv. FRANCESCA LUISA REVELLI, dalla quale, unitamente all'avv. GIORGIO SUTTI del foro di Milano, è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al ricorso - C.F.: 00720410158 -

RICORRENTE

contro

FALLIMENTO DELLA COGEI S.P.A., in persona del curatore p.t. avv. Amedeo Pomponio, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Sistina n. 121, presso l'avv. MARCELLO BONOTTO, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce al controricorso . C.F.: 00136710878 -

CONTRORICORRENTE

1002

2015



avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 437/08, pubblicata il 4 febbraio 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27 maggio 2015 dal Consigliere dott. Guido Mercolino;

udito l'avv. Bonotto per il controricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Pierfelice PRATIS, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. — Il curatore del fallimento della Cogei S.p.a. convenne in giudizio la B e B Ingg. S.p.a., per sentir dichiarare, ai sensi dell'art. 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, l'inefficacia di un pagamento di Lire 63.070.000 eseguito dalla società fallita il 31 luglio 1997 a mezzo di un assegno bancario tratto in favore della convenuta, a titolo di acconto sul corrispettivo dell'appalto per la realizzazione di un'opera d'irrigazione sul fiume Simeto.

1.1. — Con sentenza del 4 luglio 2003, il Tribunale di Roma rigettò la domanda.

2. — L'impugnazione proposta dal curatore è stata accolta dalla Corte d'Appello di Roma, che con sentenza del 4 febbraio 2008 ha dichiarato l'inefficacia del pagamento, condannando la B e B alla restituzione dell'importo di Euro 32.754,94, oltre interessi dalla domanda.

A fondamento della decisione, la Corte ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ., l'eccezione d'inammissibilità della domanda per intervenuta formazione del giudicato interno, in quanto sollevata dall'appellante soltanto in sede di gravame. Ha dichiarato invece ammissibile la produzione dei documenti depositati dal curatore successivamente alla scadenza del termine fissato ai



sensi dell'art. 184 cod. proc. civ., trattandosi di documenti rinvenuti soltanto dopo la predetta data.

Nel merito, ha poi ritenuto che la conoscenza dello stato d'insolvenza della società fallita da parte dell'appellata emergesse proprio dal mancato versamento dell'acconto in questione, il cui pagamento con due mesi e mezzo di ritardo ed a prestazione già eseguita, anziché ad inizio lavori, costituiva una significativa modifica delle condizioni pattuite nel contratto. Rilevato inoltre che già un anno prima l'appellata aveva accettato una tratta cambiaria per il saldo di una fattura d'importo non particolarmente cospicuo, il cui mancato pagamento da un anno avrebbe dovuto costituire un sintomo della condizione d'illiquidità in cui versava la Cogei fin dal 1995, ha affermato che gli annosi ritardi di quest'ultima nei pagamenti commerciali rappresentavano significativi indicatori di tale stato di difficoltà economica, che avrebbero dovuto indurre la B e B ad effettuare gli opportuni controlli sulla situazione patrimoniale della società fallita. Ha precisato al riguardo che, risultando la Cogei pluriprotestata fin dal mese di settembre 1996, la predetta verifica avrebbe potuto essere eseguita mediante l'accesso al bollettino dei protesti, non rappresentando un elemento ostativo la localizzazione della sede sociale della appellata.

3. — Avverso la predetta sentenza la B e B ha proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi. Il curatore ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. — Con il primo motivo d'impugnazione, la ricorrente denuncia la falsa applicazione degli artt. 183 e 345 cod. proc. civ., nonché l'omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sostenendo che, nel dichiarare inammissibile l'eccezione di giudicato, la sentenza impugnata non ha considerato



che l'esistenza del giudicato è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, indipendentemente dalla tempestiva allegazione dei relativi fatti costitutivi. Tale eccezione, sollevata già in primo grado e riproposta in appello, trovava fondamento nell'intervenuta ammissione al passivo del credito vantato da essa ricorrente nei confronti della società fallita, che precludeva l'azione revocatoria, avuto riguardo alla dichiarazione di esecutività dello stato passivo ed al decorso del termine per l'impugnazione.

1.1. — Il motivo è infondato.

E' opportuno premettere che, essendo il giudicato assimilabile agli elementi normativi della fattispecie, la cui portata dev'essere valutata alla stregua dell'esgesi delle norme e non già degli atti e dei negozi giuridici, la sua esistenza non costituisce oggetto di un'eccezione in senso stretto ed il relativo accertamento è censurabile in sede di legittimità per violazione di legge, con la conseguenza che questa Corte può procedere al relativo riscontro con cognizione piena, che si estende all'esame diretto degli atti processuali, anche mediante indagini di fatto, indipendentemente dall'interpretazione data al riguardo dal giudice di merito (cfr. *ex plurimis*, Cass., Sez. Un., 28 novembre 2007, n. 24664; Cass., Sez. lav., 30 aprile 2010, n. 10537; Cass., Sez. I, 5 ottobre 2009, n. 21200).

Ciò posto, si osserva peraltro che l'ammissione al passivo di un credito residuo rispetto ad un altro precedentemente soddisfatto, ancorchè disposta in via definitiva e senza riserve, implica esclusivamente un accertamento in ordine alla sussistenza del titolo giustificativo di quel residuo, ma non anche in ordine all'insussistenza di un credito più consistente, in quanto prescinde da indagini circa la validità e l'opponibilità alla massa dei pagamenti parziali percepiti dal creditore, e quindi non preclude la dichiarazione d'inefficacia di tali pagamenti, lasciando im-

g



pregiudicate le relative questioni (cfr. Cass., Sez. I, 18 maggio 2005, n. 10249; 3 giugno 1991, n. 6237; 7 giugno 1988, n. 3848). Nella specie, pertanto, il giudicato endofallimentare formatosi per effetto della dichiarazione di esecutività dello stato passivo, pur rendendo incontestabile l'ammissione al passivo del credito fatto valere dalla ricorrente a titolo di saldo del corrispettivo per i lavori eseguiti per conto della società fallita, non può considerarsi ostativo all'esercizio dell'azione revocatoria nei confronti del pagamento in acconto ricevuto dalla creditrice, il cui esito positivo non è destinato ad incidere in alcun modo sul relativo accertamento, comportando per la ricorrente esclusivamente la facoltà d'insinuare al passivo il proprio credito, previa restituzione delle somme percepite.

2. — Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 67, secondo comma, della legge fall., osservando che, nell'accertamento della *scientia decoctionis*, la Corte di merito ha ommesso di verificare se essa ricorrente fosse effettivamente a conoscenza dello stato d'insolvenza della debitrice, non avendo considerato che tale consapevolezza si poneva in contrasto con la sua decisione di concludere un contratto dell'importo di Lire 265.000.000 e di eseguire la prestazione dovuta, nonostante il pagamento di un acconto non superiore al 20% del corrispettivo pattuito.

3. — Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la falsa applicazione dell'art. 2727 cod. civ., rilevando che la sentenza impugnata ha desunto la *scientia decoctionis* da atti che, in quanto non soggetti a forme di pubblicità, non sono percepibili da soggetti esterni all'impresa che li subisce o li pone in essere, nonché da protesti ed altri atti che, pur essendo soggetti a pubblicità, non erano conoscibili nella provincia in cui ha sede essa ricorrente.

4. — I predetti motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto riflettenti



profili diversi della medesima questione, sono inammissibili.

Ai fini dell'accoglimento della domanda, la sentenza impugnata si è correttamente attenuta al principio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la conoscenza dello stato d'insolvenza in cui versava l'imprenditore all'epoca del compimento dell'atto impugnato, pur dovendo risultare effettiva e non meramente potenziale, e richiedendo quindi la prova della concreta situazione psicologica dell'altro contraente, può essere desunta anche da elementi indiziari, caratterizzati da gravità, precisione e concordanza, tali da indurre a ritenere che il terzo, facendo uso della normale prudenza ed avvedutezza, rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui si è trovato concretamente ad operare, non possa non avere percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione del debitore (cfr. *ex plurimis*, Cass., Sez. I, 19 febbraio 2015, n. 3336; 24 ottobre 2012, n. 18196; 4 marzo 2010, n. 5256).

Il relativo apprezzamento, sorretto da una motivazione giuridicamente corretta ed immune da vizi logici, risulta fondato su una pluralità di elementi, rappresentati soltanto in parte dalla pluralità di protesti risultanti a carico della società committente all'epoca del pagamento, e costituiti soprattutto dal carattere sintomatico della condotta dalla stessa tenuta nell'esecuzione del contratto d'appalto, che, in quanto contraddistinta da gravi ritardi nell'effettuazione di pagamenti anche per esigui importi, è stata ritenuta di per sé idonea ad evidenziare lo stato d'illiquidità in cui versava da tempo la debitrice. Nel contestare tale conclusione, la ricorrente non è in grado d'individuare le lacune argomentative o le carenze logiche del ragionamento seguito dalla Corte di merito, ma si limita ad insistere sull'insufficienza dei singoli indizi, senza tener conto della valutazione complessivamente emergente dalla sentenza impugnata, in tal modo dimostrando di voler sollecitare, at-



traverso l'apparente deduzione del vizio di violazione di legge, un nuovo apprezzamento delle risultanze istruttorie, non consentito a questa Corte, alla quale non spetta il potere di riesaminare il merito della controversia, ma soltanto quello di controllare la correttezza giuridica e la coerenza logico-formale delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, cui sono demandati in via esclusiva l'individuazione delle fonti del proprio convincimento ed il controllo della loro attendibilità e concludenza, nonché la scelta, tra le complessive risultanze processuali, di quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (cfr. *ex plurimis*, Cass., Sez. I, 4 novembre 2013, n. 24679; Cass., Sez. V, 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass., Sez. lav., 18 marzo 2011, n. 6288).

5. — Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 1181 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., affermando che, nel condannarla alla restituzione della somma percepita, la sentenza impugnata le ha erroneamente addebitato un comportamento che risultava invece conforme alla legge, non avendo tenuto conto che essa ricorrente non poteva rifiutare un pagamento parziale.

5.1. — Il motivo è infondato.

La tesi sostenuta dalla ricorrente si pone infatti in radicale contrasto con la norma invocata, la quale non solo non impone al creditore di accettare pagamenti parziali, ma gli attribuisce espressamente la facoltà di rifiutarli, il cui mancato esercizio consente nella specie di escludere l'illogicità dell'apprezzamento compiuto dalla Corte di merito in ordine alla portata sintomatica della predetta accettazione. In linea più generale, occorre d'altronde rilevare che l'art. 67, secondo comma, della legge fall., nel prevedere la revocabilità dei pagamenti di debiti liquidi ed esigibili compiuti dal fallito nell'anno anteriore alla dichiarazione di fal-

9



limento, presuppone che il creditore soddisfatto abbia avuto la possibilità, conoscendo l'insolvenza del debitore, di sospendere o rifiutare la propria prestazione (cfr. Cass., sez. Un., 23 gennaio 2004, n. 1232; Cass., Sez. I, 29 novembre 2000, n. 15293): è proprio il mancato esercizio di tale facoltà, che l'art. 1461 cod. civ. accorda al creditore per consentirgli di sottrarsi al pericolo dell'inadempimento della controparte o di un pagamento inefficace, a giustificarne l'assoggettamento a revocatoria, essendosi egli fatto carico del predetto rischio, attraverso l'esecuzione volontaria del contratto pur in presenza di un evidente mutamento delle condizioni patrimoniali della controparte.

6. — Con il quinto motivo, la ricorrente deduce la falsa applicazione degli artt. 184 e 184-*bis* cod. proc. civ., sostenendo che, nel ritenere ammissibile la produzione dei documenti tardivamente depositati, la Corte di merito ha ommesso di verificare se l'inosservanza del termine per la produzione fosse dovuta a causa non imputabile all'appellante, essendosi limitata a prendere atto della dichiarazione resa da quest'ultimo, senza considerare che il ritrovamento dei documenti avrebbe avuto luogo a distanza di due anni dalla dichiarazione di fallimento.

6.1. — Il motivo è inammissibile.

Nel censurare l'apprezzamento compiuto dalla sentenza impugnata in ordine alla sussistenza dei presupposti per la rimessione in termini dell'attore ai fini della produzione dei documenti tardivamente depositati in primo grado, la ricorrente si limita infatti ad evidenziare la mancata dimostrazione dell'ascrivibilità del ritardo ad una causa non imputabile all'interessato, omettendo di specificare la natura ed il contenuto dei documenti irrualmente prodotti, al fine di consentire a questa Corte di valutarne la concreta incidenza sulla decisione della controversia. In assenza di tale precisazione, la predetta censura non può trovare ingresso in questa



sede, dovendo escludersi l'interesse della ricorrente a lamentare con il ricorso per cassazione una violazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, che non abbia spiegato alcuna influenza in ordine alle domande o alle eccezioni proposte, e la cui deduzione sia pertanto volta al conseguimento di una pronuncia priva di rilievo pratico (cfr. Cass., Sez. lav., 23 maggio 2008, n. 13373; Cass., Sez. I, 19 maggio 2006, n. 11844; Cass., Sez. III, 26 luglio 2005, n. 15623).

7. — Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, e condanna la B e B Ingg. S.p.a. al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro 8.200,00, ivi compresi Euro 8.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 27 maggio 2015, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile

L'Estensore



Il Presidente

